



UNC
CONSUMATORI.IT

L'esperto risponde su... buoni fruttiferi postali

03 Giugno 2020

Ho sentito di una recente sentenza che ha ampliato le possibilità di rimborso per i buoni fruttiferi postali. E' davvero così?

Sì, l'Arbitro Bancario Finanziario ha accolto un altro ricorso proposto da una risparmiatrice contro Poste Italiane, avente ad oggetto un **buono fruttifero trentennale**, appartenente alla serie **Q/P**.

La vicenda presenta tratti peculiari: sul **retro dei buoni**, infatti, con riferimento al periodo compreso tra il 1° ed il 20° anno, erano presenti **plurimi timbri sovrapposti**, relativi ai rendimenti della serie **P/O** e della serie **Q/P**, ciò che rendeva di fatto impossibile comprendere quale fosse effettivamente applicabile.

L'Arbitro Bancario Finanziario ha accolto il ricorso ritenendo che il comportamento di **Poste Italiane** fosse assolutamente ambiguo e ha quindi optato per l'applicazione delle condizioni, tra tutte quelle previste, più favorevoli alla **risparmiatrice** e dunque per quelle riportate dalla tabella prestampata sul retro dei titoli, senza considerare i **timbri sovrapposti**.

Con la stessa pronuncia, poi, con riguardo al successivo periodo compreso tra il **21° ed il 30° anno** dalla data di **emissione del buono**, **l'Arbitro Bancario Finanziario** ha confermato un principio ormai ben consolidato: con riguardo ai **buoni** sottoscritti posteriormente al D.M. 13.06.1986 (Gava - Gorla), il **risparmiatore** ha il diritto di incassare quanto risulta dall'applicazione del rendimento stampato originariamente sul retro dei buoni stessi.

La nostra associazione assiste già molti **risparmiatori** nelle vertenze aventi ad oggetto il **rimborso dei buoni fruttiferi trentennali della serie Q/P**, ma anche della serie **AA** e di **altre serie** ancora: chi fosse interessato a contattare i nostri esperti per ricevere assistenza, potrà scrivere alla email: segnalazioni@consumatori.it indicando nell'oggetto **"BFT"**.

Autore: Valentina Greco

Data: 3 giugno 2020

